REGOLAMENTO (CEE) N. 230/79 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1979

che fissa, per le carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento, il coefficiente di deprezzamento e il limite di tolleranza per le perdite di quantità dovute all'ammasso, e che abroga il regolamento (CEE) n. 221/72

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 496/78 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c),

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (5), gli organismi d'intervento acquistano carni bovine fresche o refrigerate ; che per poter essere immagazzinate le carni devono essere congelate ; che il prezzo di vendita delle carni congelate è generalmente inferiore al prezzo al quale sono state acquistate le carni d'intervento ; che occorre quindi fissare un coefficiente di deprezzamento che si applichi al prezzo d'acquisto pagato dagli organismi d'intervento ;

considerando che sul conto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2305/70 viene accreditato, fra l'altro, il valore delle perdite di quantità che superano il limite di tolleranza ; che è necessario fissare il limite di tolleranza per tutti i prodotti in causa ;

considerando che nel presente documento sono recepite alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 221/72 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 456/78 (7) ; che occorre abrogare detto regolamento (CEE) n. 221/72 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il coefficiente di deprezzamento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è fissato a 0,80 per le carni bovine non disossate ; esso si applica al prezzo d'acquisto dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento.

Articolo 2

Il limite di tolleranza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2305/70 è fissato all' 1 %. Esso è riferito alla differenza tra il peso del prodotto non imballato rilevato all'atto della presa in consegna ed il peso del prodotto imballato rilevato all'uscita dall'ammasso.

Per quanto riguarda i prezzi disossati ottenuti dal disossamento dei quarti anteriori e posteriori presi in consegna, il limite di tolleranza viene applicato tenendo conto di una perdita di peso del 32 % dovuta alle operazioni di disossamento.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 221/72 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua publicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° gennaio 1979.

(1) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 68 del 10. 3. 1978, pag. 5.
(3) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(5) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 27 dell'1. 2. 1972, pag. 54.
(7) GU n. L 62 del 4. 3. 1978, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente